

Bonus baby-sitting

Un andamento oltre le attese che conferma il bisogno di servizi alla famiglia

PREMESSA

L'articolo 23 del decreto Cura Italia ha previsto a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, come misure di sostegno alle famiglie, uno specifico congedo parentale Covid-19 (brevemente: congedo Covid) ovvero, in alternativa, la possibilità di fruizione di un bonus monetario con cui pagare i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori (brevemente: bonus baby-sitting).

La misura prevista come alternativa è stata di gran lunga la più utilizzata.

Dietro questo successo, inaspettato rispetto alle valutazioni iniziali, ci sono una serie di ragioni. Nessuno poteva infatti immaginare che la chiusura delle scuole da temporanea si sarebbe protratta fino alla conclusione dell'anno scolastico, né un tale boom dello smart working. In questo contesto il bonus si è rivelato una misura più flessibile e appetibile del congedo: permette un aiuto là dove c'è materialmente bisogno, e cioè dentro le case, non richiede di assentarsi dall'attività lavorativa, non comporta una penalizzazione retributiva. Insomma, è una misura che si aggiunge, senza nulla togliere.

1 MILIONE 300 MILA DOMANDE

È stato possibile presentare domanda per il bonus baby-sitting fino al 31 agosto 2020. L'importo massimo che poteva essere richiesto dai genitori era di 1200 euro se lavoratori privati o autonomi e di 2000 euro se appartenenti a specifiche categorie di lavoratori pubblici¹. Il numero di domande pervenute (Tavola 1) è stato pari a 1.304.903, il totale degli importi richiesti è stato di quasi 1 miliardo di euro.

Tavola 1 – Bonus baby-sitting: numero di domande pervenute e importo totale richiesto per esito della domanda e settore di lavoro

Esito della domanda		as baby-sitting ato/autonomo		us baby-sitting ettore pubblico	Totale		
	N. domande	Importo richiesto (mln €)	N. domande	Importo richiesto (mln €)	N. domande	Importo richiesto (mln €)	
Respinta	198.172	151,0	28.558	32,1	226.730	183,1	
Accolta	925.673	647,7	152.500	167,8	1.078.173	815,4	
Totale	1.123.845	798,6	181.058	199,9	1.304.903	998,5	

Elaborazione dati: marzo 2021. Sono possibili variazioni dovute a riesami amministrativi.

Una parte delle domande pervenute è stata respinta perché priva dei previsti requisiti. Al momento circa l'83% delle domande pervenute risulta accolto, per un importo totale richiesto² di 815,4 milioni di euro. Su queste domande sarà basata l'analisi dei richiedenti.

¹ Tra gli autonomi sono inclusi sia gli iscritti alla Gestione Separata sia i professionisti ordinistici (architetti, attuari, avvocati, ecc.) mentre per quanto concerne il bonus per i lavoratori pubblici, la platea comprende specifiche categorie del settore sanitario, oltre che pubblico anche privato accreditato. La normativa di riferimento è riportata in appendice.

² L'importo richiesto all'atto di presentazione della domanda potrà differire dalla somma effettivamente erogata sia a seguito di controlli sia per mancato utilizzo, anche parziale, da parte dei richiedenti.

Le domande di servizi di baby-sitting tramite la modalità originale di erogazione dei compensi attraverso il Libretto Famiglia rappresentano circa il 75% del totale come numerosità e circa il 90% come importo richiesto (Tavola 2); il complemento è rappresentato dalle erogazioni dirette tramite bonifico bancario (o altra modalità) per i centri estivi, opzione introdotta dal decreto Rilancio.

Tavola 2 – Bonus baby-sitting: numero di domande pervenute e importo totale richiesto per esito della domanda e tipologia di servizio utilizzato

Esito della domanda	Bonus baby-sitting in senso stretto		Cent	tri estivi	Totale		
	N. domande	Importo richiesto	N. domande	Importo richiesto	N. domande	Importo richiesto	
_		(mln €)		(mln €)	-	(mln €)	
Respinta	197.909	173,5	28.821	9,6	226.730	183,1	
Accolta	772.010	722,1	306.163	93,3	1.078.173	815,4	
Totale	969.919	895,6	334.984	102,9	1.304.903	998,5	

Elaborazione dati: marzo 2021. Sono possibili variazioni dovute a riesami amministrativi.

Caratteristica del bonus baby-sitting è che i richiedenti non ricevano le somme per sé stessi, essendo in realtà queste destinate a pagare le prestazioni lavorative dei baby-sitter tramite la piattaforma del Libretto Famiglia. Per rendere con chiarezza questa caratteristica non utilizzeremo pertanto la dizione "beneficiari" preferendo invece "richiedenti".

720 MILA RICHIEDENTI

Non considerando le domande respinte, annullate, seguite da rinuncia, il numero di richiedenti il bonus baby-sitting è pari a circa 720 mila: 621.654 nel settore privato/autonomo, il doppio rispetto ai 310.142 richiedenti il congedo Covid, 99.657 nel settore pubblico (Tavola 3).

Tavola 3 – Congedo Covid e bonus baby-sitting: numero di richiedenti per genere, cittadinanza, classi di età e settore di lavoro

Genere Cittadinanza Classi di età	Congedo Covid settore privato/autonomo	Bonus baby-sitting settore privato/autonomo	Bonus baby-sitting settore pubblico	
Donne	243.358	435.785	60.685	
Uomini	66.784	185.869	38.972	
Comunitari	297.067	603.067	96.880	
Non comunitari	13.075	18.587	2.777	
Fino a 24 anni	1.311	1.572	66	
da 25 a 34 anni	62.538	92.233	11.405	
da 35 a 44 anni	177.787	362.166	55.593	
45 anni e oltre	68.506	165.683	32.593	
Totale	310.142	621.654	99.657	

Elaborazione dati: marzo 2021. In questa tavola sono riportati i soggetti che hanno presentato una domanda che non sia stata respinta, annullata, o per la quale non sia seguita una rinuncia. Sono possibili variazioni dovute a riesami amministrativi.

I richiedenti sono in larga maggioranza donne, con una discreta differenza però a seconda della misura. Le donne rappresentano infatti il 78% dei richiedenti il congedo Covid, mentre sono il 70% dei richiedenti il bonus nel settore privato/autonomo e il 61% nel pubblico.

Rilevante la differenza di età: gli under 35 rappresentano infatti il 21% nel congedo ma scendono al 15% nel bonus nel settore privato/autonomo e sono meno del 12% nel pubblico.

Per quanto riguarda la cittadinanza, la differenza di incidenza dei lavoratori non comunitari è di oltre un punto percentuale.

In sintesi: rispetto al congedo, tra i richiedenti il bonus nel settore privato/autonomo – e ancora di più nel settore pubblico – ci sono meno donne, meno giovani, meno stranieri.

Il bonus è stato in proporzione richiesto di più al centro-sud (Tavola 4).

Tavola 4 – Congedo Covid e bonus baby-sitting: numero di richiedenti per regione e settore di lavoro

D !	Congedo Covid settore	Bonus baby-sitting settore	Bonus baby-sitting settore pubblico	
Regione	privato/autonomo	privato/autonomo		
Piemonte	25.278	55.066	7.711	
Valle d'Aosta	897	1.053	224	
Liguria	7.989	11.657	2.067	
Lombardia	72.337	140.727	16.773	
Trentino Alto Adige	11.205	6.215	1.289	
Veneto	32.312	73.358	9.313	
Friuli-Venezia Giulia	8.457	13.483	2.433	
Emilia-Romagna	35.359	56.334	7.978	
Toscana	23.807	43.810	6.529	
Umbria	3.765	12.826	2.027	
Marche	7.808	24.577	3.108	
Lazio	33.666	57.773	12.097	
Abruzzo	5.794	13.912	2.517	
Molise	809	2.185	466	
Campania	9.961	25.811	5.879	
Puglia	11.334	29.273	6.571	
Basilicata	1.229	3.610	921	
Calabria	4.425	9.902	2.593	
Sicilia	9.445	23.909	5.921	
Sardegna	4.174	16.173	3.240	
Estero	91			
ITALIA	310.142	621.654	99.657	
Nord	62%	58%	48%	
Centro	22%	22%	24%	
Sud	15%	20%	28%	

Elaborazione dati: marzo 2021. In questa tavola sono riportati i soggetti che hanno presentato una domanda che non sia stata respinta, annullata, o per la quale non sia seguita una rinuncia. Sono possibili variazioni dovute a riesami amministrativi.

Originariamente, come visto, il bonus baby-sitting era stato concepito come un'alternativa al congedo Covid, da cui una legittima domanda di ricerca: hanno fatto ricorso al bonus lavoratori già "utenti" del congedo parentale standard, oppure questa nuova misura ha almeno in parte attratto nuovi lavoratori che in passato non avevano fatto ricorso alle misure di sostegno alla maternità? Escludendo dal perimetro di questa analisi per il bonus sia i lavoratori privati iscritti alle casse professionali sia tutto il settore pubblico, in modo tale da avere nei limiti del possibile un denominatore omogeneo, si è proceduto a determinare la percentuale tra i richiedenti di chi nel corso dell'anno precedente, il 2019, ha fatto domanda di congedo parentale standard. L'evidenza mostra che la quota di chi aveva congedo parentale standard in precedenza è del 34% tra i richiedenti il congedo Covid e dell'11% tra i richiedenti il bonus baby-sitting. Pur con tutti i limiti di

analisi³, l'evidenza mostra che il bonus è stato capace di "attrarre" una platea di lavoratori in parte nuova, o perché più "restia" a utilizzare le misure standard di sostegno alla famiglia o perché impossibilitata per altre ragioni.

L'ultima parte del paper è dedicata all'analisi delle prestazioni di lavoro occasionale pagate tramite i titoli del Libretto Famiglia con la specifica causale "bonus baby-sitting Cura Italia 2020". In questa analisi saranno pertanto considerati i destinatari finali delle somme richieste, e cioè i prestatori di lavoro, insomma i baby-sitter. Si tratta quindi di un sottoinsieme delle basi dati finora esaminate, in quanto non sono considerate né le domande respinte, annullate, seguite da rinuncia, né le domande accolte per i centri estivi.

550 MILA BABY-SITTER

Al momento risultano pagati – in tutto o in parte – poco più di 550 mila baby-sitter; quasi il 95% di essi ha avuto un solo committente, poco meno del 5% ne ha avuti due, il residuo (0,53%) tre o più. Le donne rappresentano il 79% dei baby-sitter (Tavola 5) con un picco del 95% nella fascia d'età 50-54. L'importo totale erogato tramite la piattaforma del Libretto Famiglia è di 664,6 milioni di euro, con un "tiraggio" quindi del 92% dell'importo totale richiesto di 722,1 milioni di euro (cfr. Tavola 2).

Tavola 5 – Libretto Famiglia: numero di baby-sitter e importo pagato per classi di età e sesso

Classi di età		Donne		Uomini	Totale		
	Numero	Importo medio pagato	Numero	Importo medio pagato	Numero	Importo medio pagato	
fino a 24	43.989	1.138	7.032	1.211	51.021	1.148	
25-29	26.529	1.169	2.767	1.160	29.296	1.168	
30-34	19.072	1.195	2.102	1.173	21.174	1.193	
35-39	16.461	1.202	1.748	1.173	18.209	1.200	
40-44	16.312	1.206	1.646	1.187	17.958	1.204	
45-49	17.628	1.212	1.400	1.192	19.028	1.211	
50-54	20.950	1.202	1.153	1.170	22.103	1.200	
55-59	35.776	1.209	2.531	1.169	38.307	1.206	
60-64	62.595	1.207	13.643	1.176	76.238	1.201	
65-69	78.932	1.210	29.763	1.186	108.695	1.204	
70 e oltre	99.132	1.203	55.187	1.189	154.319	1.198	
Totale	437.376	1.197	118.972	1.186	556.348	1.195	

Elaborazione dati: marzo 2021. Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora, di cui 8 euro sono per il compenso netto a favore del prestatore. Sono possibili variazioni dovute a riesami amministrativi o ulteriori rendicontazioni

C'è un'evidenza sorprendente: i baby-sitter sono in maggioranza anziani. Infatti il 61% ha almeno 60 anni, il che significa che presumibilmente si tratta di nonni.

I 556.348 baby-sitter hanno prestato la propria attività tra marzo e agosto, in media all'interno di un arco temporale di due mesi, con un picco nel mese di giugno (circa 300.000 prestatori) e un minimo ad agosto (circa 85.000). Considerando l'importo totale, come visto pari a 664,6 milioni di euro, erogato tramite la piattaforma del Libretto famiglia, in cui 10 euro remunerano un'ora di lavoro, si tratta di un volume di 66,46 milioni di ore di lavoro, equivalenti⁴ a 384.000 lavoratori fulltime all'interno di un unico mese.

³ Il più rilevante è forse la differente implicazione di essere richiedenti. Nel caso di una coppia di lavoratori aventi entrambi diritto, per esempio, chi dei due richiede il congedo è anche chi si astiene dal lavoro e ha la retribuzione ridotta, mentre per quanto riguarda il bonus è solo chi esegue gli adempimenti amministrativi.

⁴ L'equivalenza è ottenuta considerando 173 ore in un mese per un lavoratore a tempo pieno.

Quale "identikit previdenziale" hanno questi soggetti?

Tavola 6 – Libretto Famiglia: numero di baby-sitter per classi di età, sesso e condizione previdenziale

		Donne						Uomini					
Classi di età	N. baby- sitter	CIG	NASPI	autonomi	dipendenti privati	pensionati	N. baby- sitter	CIG	NASPI	autonomi	dipendenti privati	pensionati	
fino a 24	43.989	5%	3%	2%	16%	0%	7.032	3%	3%	2%	17%	0%	
25-29	26.529	14%	11%	5%	27%	0%	2.767	9%	9%	7%	27%	0%	
30-34	19.072	15%	13%	6%	28%	0%	2.102	12%	13%	10%	33%	0%	
35-39	16.461	12%	12%	6%	23%	0%	1.748	14%	13%	13%	36%	0%	
40-44	16.312	10%	10%	6%	20%	0%	1.646	12%	12%	13%	31%	0%	
45-49	17.628	8%	8%	5%	18%	0%	1.400	11%	11%	13%	30%	0%	
50-54	20.950	7%	7%	4%	15%	0%	1.153	9%	10%	14%	23%	0%	
55-59	35.776	5%	5%	4%	11%	3%	2.531	7%	7%	9%	18%	30%	
60-64	62.595	2%	2%	3%	5%	27%	13.643	2%	2%	5%	7%	73%	
65-69	78.932	1%	1%	2%	1%	57%	29.763	0%	0%	3%	2%	90%	
70 e oltre	99.132	0%	0%	1%	0%	71%	55.187	0%	0%	2%	0%	97%	
Totale	437.376	4%	4%	3%	9%	30%	118.972	2%	2%	4%	6%	76%	

Elaborazione dati: marzo 2021. Sono possibili variazioni dovute a riesami amministrativi, ulteriori rendicontazioni, aggiornamenti degli archivi interrogati. Nella colonna "CIG" è indicata la percentuale di baby-sitter con almeno un mese di cassaintegrazione tra marzo e settembre 2020, e analogamente per "NASPI". Nella colonna "autonomi" è indicata la percentuale di baby-sitter con iscrizione attiva nel 2020 in una delle seguenti gestioni INPS: artigiani, commercianti, CDCM, collaboratori e professionisti della Gestione Separata. La posizione da "dipendenti privati" riflette il perimetro Uniemens, e quindi non considera il lavoro agricolo e il lavoro domestico. Con "pensionati" sono indicati i titolari di pensione di vecchiaia o di pensione anticipata. Un soggetto può essere in più di una condizione.

Rilevante la presenza di pensionati di vecchiaia/anticipata, soprattutto per gli uomini. Significativa anche la quota di baby-sitter che nel 2020 sono stati in cassa integrazione oppure hanno percepito l'indennità di disoccupazione, anche tra i giovani. Nelle età centrali, circa un baby-sitter su tre è risultato avere una posizione come dipendente privato.

APPENDICE - SINTESI DELLE NORME

L'articolo 23 del decreto Cura Italia ha previsto a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, come misure di sostegno alle famiglie, uno specifico congedo parentale Covid-19 ovvero, in alternativa, la possibilità di fruizione di un bonus monetario con cui pagare i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori⁵.

Lo specifico congedo parentale Covid-19 è stato previsto per un periodo continuativo o frazionato di 15 giorni complessivi, per le seguenti categorie di lavoratori: dipendenti privati, lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione Separata. Successivamente il Decreto Rilancio ha previsto un incremento di 15 giorni rispetto ai precedenti in modo tale che chi non ne aveva ancora fruito avrebbe potuto richiederne 30, chi ne aveva già utilizzato i primi 15 poteva avere la restante parte, il tutto entro il 31 luglio 2020. La Legge 17 luglio 2020, n. 77, infine, nel convertire in legge il decreto-legge n. 34/2020 (art. 72, comma 1, lettera a)), ha esteso il periodo in cui era possibile fruire del congedo COVID-19 fino al 31 agosto 2020, superando, quindi, il precedente limite temporale del 31 luglio 2020.

La fruizione del congedo è stata riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi fosse altro genitore percettore di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il limite dei 12 anni di età non si è applicato in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Durante la fruizione del congedo è stata riconosciuta ai genitori un'indennità pari al 50% della retribuzione con relativa contribuzione figurativa, nel caso in cui sia stato chiesto per un figlio fino ai 12 anni di età.

È stata riconosciuta la possibilità di fruire del congedo anche ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa.

La possibilità di fruire del congedo Covid-19 è stata, inoltre, riconosciuta anche ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale standard (art. 32 del citato D.lgs. n. 151/2001).

I bonus per i servizi di baby-sitting spettano in presenza di figli minori fino a 12 anni di età. In presenza di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si tiene conto del predetto limite d'età. Destinatari della prestazione sono i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Inps (comma 8) e infine anche i lavoratori autonomi iscritti alle rispettive casse previdenziali (comma 9) subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei richiedenti (c.d. professionisti ordinistici).

Per quanto concerne il bonus per i lavoratori pubblici, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, la platea dei soggetti potenziali comprende i lavoratori dipendenti del settore sanitario, oltre che pubblico anche privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari. La disposizione dell'articolo 25, comma 3, si applica anche al personale dei comparti sicurezza, difesa, soccorso pubblico, impiegati per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica.

Per quanto concerne la misura del bonus, con riferimento alla platea dei soggetti lavoratori dipendenti, iscritti alla Gestione Separata e per gli autonomi, il bonus previsto dal decreto Cura Italia spetta nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per le prestazioni effettuate nel periodo. Nel caso, invece, dei soggetti di cui all'articolo 25, il bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro. Si parla di limite massimo perché nell'ipotesi in cui all'interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d'età prevista dalla norma, è possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo.

⁵ La sintesi delle norme è indicativa e viene proposta come quadro di riferimento introduttivo alle statistiche. Per l'elenco puntuale ed esaustivo dei contenuti e dei requisiti si rimanda alle leggi e ai decreti citati, alle circolari INPS n. 44, n. 73, n. 153 del 2020.

Per poter fruire del bonus, tramite il Libretto Famiglia, l'utilizzatore (genitore richiedente) e il prestatore (baby-sitter) devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni di lavoro occasionale.

Il decreto Rilancio (art. 72) ha introdotto due novità. La prima è la possibilità anche di una erogazione diretta al richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi. In tali casi, quindi, la somma non è accreditata sul Libretto Famiglia, in quanto appunto erogata direttamente. La seconda è il raddoppio del limite massimo erogabile da 600/1000 euro a 1200/2000 euro a seconda della categoria di appartenenza.

Il bonus è alternativo al congedo Covid: se il periodo di congedo fruito è superiore ai quindici giorni, non si ha diritto ai bonus, stante appunto la incompatibilità tra le due misure, e in ogni caso l'importo massimo di 1200/2000 euro è erogabile solo ai soggetti che, all'atto della domanda, non hanno richiesto il congedo Covid. Solamente nel solo caso di fruizione di un periodo di congedo Covid complessivamente non superiore a quindici giorni, si può usufruire dell'importo residuo di 600/1000 euro.

Tenuto conto della ratio dell'istituto, volto ad offrire sostegno alle famiglie per la grave emergenza generata dalla pandemia, e della difficoltà per le stesse famiglie ad individuare un diverso lavoratore, nel caso di specie del bonus babysitting, non trova applicazione il limite di carattere generale previsto dall'articolo 54-bis, comma 5, del D.L. n. 50/2017. Pertanto, il prestatore di lavoro occasionale remunerato con il Libretto Famiglia potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale l'utilizzatore abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, l'utilizzatore potrà avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l'assistenza e sorveglianza dei minori.

L'articolo 14 del decreto-legge n. 149/2020 introduce uno o più bonus per servizi di baby-sitting da erogarsi, fino ad un massimo di 1.000 euro, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020.